

Relazione della II Commissione permanente

SCHEMA E PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO; BILANCIO E FINANZE;
DEMANIO E PATRIMONIO; ORDINAMENTO DEGLI UFFICI; PERSONALE DELLA REGIONE

(Seduta del 20 luglio 2012)

Relatore di maggioranza: DINO LATINI
Relatore di minoranza: ROBERTO ZAFFINI

sulla proposta di legge n. 226

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 10 luglio 2012

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2010, N. 11
“MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA”

Nuova titolazione proposta dalla Commissione:

“Misure urgenti in materia di contenimento della spesa”

RELAZIONE ORALE

Testo proposto**Art. 1**

(Modifica dell'articolo 1 della l.r. 11/2010)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 11 (Misure urgenti in materia di contenimento della spesa), è inserito il seguente:

“3 bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'ammissione ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE), comprese le fasi di espletamento delle attività e degli esami finali.”.

Art. 2

(Modifica dell'articolo 2 della l.r. 11/2010)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 della l.r. 11/2010, è aggiunto il seguente:

“6 bis. E' altresì esclusa dall'applicazione del presente articolo la partecipazione alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'ammissione ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al d.lgs. 368/1999, comprese le fasi di espletamento delle attività e degli esami finali.”.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**

(Modifica dell'articolo 1 della l.r. 11/2010)

Identico

Art. 2

(Modifica dell'articolo 2 della l.r. 11/2010)

Identico

Art. 2 bis

(Attuazione dell'articolo 48, comma 2, dello Statuto)

1. Al fine dell'attuazione dell'articolo 48, comma 2, primo capoverso, della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche) e della riduzione della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato. Legge finanziaria 2007), la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza includono i soggetti vincitori delle selezioni di cui alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione) ed alla legge regionale 30 giugno 2003, n.14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale) nelle dotazioni previste dall'articolo 34 della legge regionale 20/2001.

Art. 3*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 3*(Dichiarazione d'urgenza)****Identico***